

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E BENI

Disciplinare

Art. 1 – PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici (di seguito anche Albo) che Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. (di seguito per brevità TIL) si riserva di utilizzare per l'individuazione dei soggetti idonei a fornire lavori, servizi e forniture, nell'ambito di procedure di valore inferiore alle soglie Comunitarie, nonché al fine della gestione del proprio Sistema di Qualità (certificato UNI EN ISO 9001:2015). Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- Per Albo Fornitori: l'elenco gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori;
- Per Codice dei contratti pubblici: il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- Per Fornitore/i: le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori;
- Stazione Appaltante: Trasporti Integrati e Logistica S.r.l., quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo secondo le procedure indicate nel presente Regolamento;
- Domanda di Iscrizione: l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento che il Fornitore sottopone alla Stazione Appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione all'Albo;
- Istanza di Rinnovazione: la richiesta presentata dal Fornitore con la quale il medesimo conferma - alla scadenza del triennio dalla data di iscrizione - la propria iscrizione all'Albo, e trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni personali necessarie;
- Richiesta di Aggiornamento: l'istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla Stazione Appaltante la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di Iscrizione.

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

Il presente Albo si configura come elenco aperto e pertanto i soggetti interessati all'iscrizione, e non ancora inclusi, potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

L'iscrizione avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità di TIL.

Con la procedura descritta nel presente Albo non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a TIL per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per TIL uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie merceologiche di cui all'Allegato A.

Art. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Albo sarà utilizzato da TIL nei seguenti casi:

- In base all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Art. 3 – SETTORI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I): Fornitori di Beni;
- Sezione II): Fornitori di Servizi;
- Sezione III): Fornitori di Lavori

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori.

L'elenco delle categorie merceologiche è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Art. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIONE ALL'ALBO

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'iscrizione, i Fornitori dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- d) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- e) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la PA, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- g) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia. A tale fine i Fornitori dovranno produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- h) Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), co. 4 e co. 4, comprovati attraverso la presentazione di dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi, lavori o forniture realizzati negli ultimi 3 anni;
- i) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. c) e co. 6, comprovata attraverso la presentazione dell'elenco delle principali forniture, lavori, servizi prestati negli ultimi 3 anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture, servizi, lavori stessi.

Art. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il Fornitore interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita domanda utilizzando la modulistica allegata, inviandola a mezzo mail all'indirizzo fornitori@til.it

In particolare, il Fornitore interessato, dopo avere consultato la sezione ALBO FORNITORI, contenente le modalità di iscrizione e la relativa documentazione da allegare, potrà procedere all'iscrizione nel seguente modo:

- Scaricare dalla sezione ALBO FORNITORI l'Allegato 1 - Istanza di iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri moduli/fac simili pubblicati;
- Compilare tutti i moduli ed inviarli insieme ai documenti richiesti all'indirizzo mail sopra indicato.

La domanda firmata dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di cui sia prodotta la relativa procura), completa di tutti i documenti richiesti, attiverà la richiesta di abilitazione.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, una fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta e datata.

TIL non assume alcuna responsabilità per l'invio di erronea documentazione o per mancati invii della documentazione dovuti a disguidi di qualsiasi natura, comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione da parte dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale e fino alla data di rinnovo dell'iscrizione, sempre che nel suddetto periodo continuo, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Le domande di iscrizione pervenute verranno esaminate e valutate da TIL, ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità, nonché dell'idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti a ciascuna delle categorie merceologiche, sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, TIL invierà all'operatore economico richiesta nella quale saranno indicati i tempi e le modalità di inoltro dell'integrazione medesima.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata entro 30 giorni tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Fornitore richiedente.

Nel caso in cui l'iscrizione venga rifiutata, TIL provvederà a comunicare per iscritto al Fornitore i motivi del diniego.

TIL si riserva, in qualsiasi momento, anche richiedendo l'invio in formato cartaceo della documentazione utilizzata per l'iscrizione, di verificare la veridicità ed attualità di quanto dichiarato in sede di iscrizione.

Art. 6 – DOMANDA DI ISCRIZIONE: DICHIARAZIONI ED ALLEGATI

La ditta dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva (vedi Allegato 1 - istanza di iscrizione) rilasciata in carta libera, nelle forme previste dal DPR n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che richiede l'iscrizione o da persona munita di comprovati poteri di cui sia prodotta la relativa procura;
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato di residenza (se imprenditore straniero) da cui risulti un oggetto sociale attinente alla categoria per cui si richiede l'iscrizione. Il certificato deve essere rilasciato nei sei mesi precedenti alla richiesta di iscrizione. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, che contenga tutti i dati risultanti dal certificato, ivi compreso l'oggetto sociale, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da modulo dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio allegato.
3. Dichiarazioni per comunicazione ed informazioni Antimafia (vedi moduli dichiarazioni antimafia allegati): da rilasciarsi in carta libera, nelle forme previste dal DPR n. 445/2000 e s.m.i., da parte di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011, come da Allegato 1 – Soggetti per controllo antimafia.
4. Dichiarazione sostitutiva (vedi Allegato 1 - istanza di iscrizione) resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui il legale rappresentante o persona munita di procura dichiara di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

5. Dichiarazione sostitutiva (vedi Allegato 1 - istanza di iscrizione) resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi, lavori o forniture analoghi a quelli per cui è richiesta l'iscrizione realizzati negli ultimi 3 anni;
6. Elenco delle principali forniture, servizi, lavori prestati negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture, lavori, servizi stessi (vedi Allegato 1 - istanza di iscrizione);
7. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (vedi modulo dichiarazione tracciabilità allegato);
8. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante l'adempimento degli obblighi derivanti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte dell'impresa in corso di validità;
9. Eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora il Fornitore ne sia in possesso, rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità;
10. Ogni altro documento che si ritenga utile alla valutazione della struttura operativa aziendale e qualità del servizio svolto.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

TIL si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

Gli iscritti hanno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese a TIL in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, pena la sospensione dall'Albo.

I Fornitori iscritti sono tenuti in particolare a comunicare tutte le variazioni dei seguenti dati: rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, conferimenti, modificazioni significative nella struttura organizzativa e ogni modifica dei requisiti che hanno determinato l'originaria iscrizione all'Albo. Dette variazioni, una volta comunicate, comporteranno l'aggiornamento d'ufficio dell'Albo.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

Essendo la procedura di iscrizione sempre aperta, la presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire "in modo continuativo".

Art. 7 – ALBO FORNITORI

L'iscrizione all'Albo Fornitori ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa istanza o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove TIL ritenga di avvalersi dell'Albo Fornitori, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'inserimento all'Albo Fornitori non comporta un diritto di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento avverrà anche in relazione alla natura, all'oggetto della prestazione, dell'urgenza o di ogni altra esigenza gestionale privilegiando il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Il numero minimo dei soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà inferiore a 3, ove esistenti. Le condizioni di partecipazione alle singole procedure di affidamento e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito/disciplinari di ogni singola procedura.

In ogni caso TIL si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori di carattere tecnico, economico e/o amministrativo per l'ammissione alla presentazione delle offerte.

È facoltà di TIL invitare alle gare anche Imprese non iscritte all'Albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria merceologica interessata, un insufficiente numero di ditte, ovvero nel caso in cui in alcune categorie merceologiche non sia iscritto alcun Fornitore.

Per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, viene fatta salva in ogni caso la richiesta di una nuova dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, in occasione delle singole procedure di affidamento.

Art. 8 – CASI DI NON ACCETTAZIONE

- a) Mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta alla richiesta di integrazione della documentazione di cui al precedente art. 5;
- b) L'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulta fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) Presenza di uno degli elementi impeditivi concernenti i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Inottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- e) Malafede, negligenze ed inadempienze accertate da TIL nell'esercizio di precedenti prestazioni affidate dalla stessa TIL sia nei confronti della ditta che richiede l'iscrizione sia nei confronti della compagine societaria della ditta richiedente;
- f) sussistenza di liti pendenti con codesta Società.

Art. 9 – CASI DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esaustiva, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati tramite comunicazione all'indirizzo mail indicato in sede di domanda di iscrizione, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

TIL si riserva di procedere con l'inserimento della ditta nell'Albo Fornitori solo ad avvenuta ricezione della documentazione integrativa, che dovrà comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente disciplinare.

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'Albo può inoltre essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione di TIL, e comunque non inferiore a sei mesi, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori:

- a) si rendano colpevoli di inadempienze, irregolarità e/o negligenze nell'esecuzione della fornitura, servizio, lavoro. In questo caso, qualora l'inadempimento diventi definitivo, ovvero, TIL abbia formalizzato che in ragione della natura della prestazione non abbia interesse all'adempimento parziale o tardivo, l'impresa inadempiente potrà essere cancellato dall'Albo dei Fornitori.
- b) siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale nonché per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- c) abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;

- d) omessa o tardiva comunicazione delle variazioni dei dati di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- e) qualora il Fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con TIL e fino al termine del procedimento stesso.

Il provvedimento di sospensione ha effetto per tutto il periodo in cui perdura la circostanza che ha generato la sospensione stessa. In ogni caso, venuta meno la circostanza sospensiva, l'iscrizione tornerà a spiegare tutta la sua efficacia solo quando il Fornitore avrà prodotto la documentazione comprovante il superamento della causa di sospensione e dopo che l'ente avrà comunicato al Fornitore, all'indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione, il recupero di tale efficacia.

Eventuali sospensioni non comporteranno la modifica del termine di validità triennale dell'iscrizione.

Art. 10 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione verrà meno, e il Fornitore verrà cancellato dall'Albo, oltre che su richiesta del soggetto medesimo, nei seguenti casi:

- a) in conseguenza di cessazione dell'attività o cessione della stessa, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- b) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- c) gravi irregolarità nell'esecuzione di forniture o di servizi o di lavori;
- d) condanna a carico del titolare, soci accomandatari, amministratori, rappresentanti legali della società, per un delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione all'Albo;
- e) perdita, anche di uno solo, dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- f) abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con malafede;
- g) siano state escluse da gare indette da pubbliche amministrazioni;
- h) siano divenute carenti, a giudizio di TIL, dei requisiti per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;
- i) sopraggiunga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l) sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta e/o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno o più soci, se trattasi di società di persone, a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
- m) accertamento definitivo relativo a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori;
- n) mancato aggiornamento da parte del Fornitore, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della modifica, dei documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo.

La cancellazione è poi disposta d'ufficio per le imprese che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

Le ditte cancellate dall'Albo Fornitori per aver eseguito prestazioni contrattuali nei confronti di TIL con grave negligenza o malafede o che abbiano commesso grave errore nell'esercizio della loro attività professionale nei confronti di TIL, saranno escluse automaticamente dalla partecipazione a qualsiasi procedura ad evidenza pubblica indetta da TIL.

TIL comunicherà per iscritto, all'indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione, l'avvenuta cancellazione.

Art. 11 – PROCEDURA SANZIONATORIA ED EFFETTI

I provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 saranno preceduti dalla comunicazione al Fornitore dei fatti addebitati con fissazione di un termine per le controdeduzioni.

Fatta eccezione per il caso in cui sia il Fornitore a richiedere la cancellazione dall'Albo, i Fornitori cancellati non potranno essere reinscritti all'Albo prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del relativo provvedimento di cancellazione e previa presentazione di nuova richiesta di iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 12 – RESPONSABILITA' PENALE

TIL si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze pervenute.

Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, sussistendone i presupposti, si procederà alla conseguente denuncia penale.

ART. 13 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Le nuove iscrizioni e le modifiche rispetto alle dichiarazioni rese dagli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo con cadenza almeno annuale, tenendo conto delle istanze nel frattempo pervenute.

Si procede anche in corso d'anno alla sospensione o cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste ai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 14 – RINNOVO TRIENNALE

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata nel presente disciplinare, adeguatamente aggiornata.

TIL comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 5.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

Art. 15 – ESTENSIONE ACCREDITAMENTO ALL'ALBO FORNITORI

Qualora la ditta già iscritta all'Albo Fornitori di TIL volesse estendere il proprio accreditamento a tipologie di forniture di beni e servizi inizialmente non richieste, potrà inviare apposita domanda di estensione utilizzando il modulo disponibile sul sito alla sezione ALBO FORNITORI, allegando alla domanda unicamente il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato di residenza (se imprenditore straniero) da cui risulti un oggetto sociale attinente alla categoria per cui richiede l'estensione, nonché eventuali certificazioni di qualità sempre attinenti all'attività per la quale viene richiesta l'estensione.

TIL comunica l'esito del procedimento di estensione accreditamento con le stesse modalità di cui al precedente art. 5.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali dei quali TIL verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo saranno raccolti ed utilizzati da personale appositamente incaricato nel pieno rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Art. 17 – INFORMAZIONI

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a Trasporti Integrati e Logistica S.r.l., Viale Trento Trieste n. 13, 42124 Reggio Emilia, oppure inviate all'indirizzo mail: fornitori@til.it

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione, revoca o annullamento della qualificazione e/o cancellazione sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sede di Parma.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet www.til.it

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle normative vigenti in materia.

**Per TIL SRL
L'Amministratore Delegato
Roberto Badalotti**

